



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n.	230
in data	21/12/2015

L'anno **duemilaquindici** addì **21 - ventuno** - del mese di **dicembre** alle ore **16:13** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ADOZIONE AI SENSI DEGLI 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000, DI VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO, RELATIVAMENTE AL CAPO 4.6 e 4.7 – TERRITORIO RURALE- DELLE NORME DI ATTUAZIONE E ALL'ELABORATO R4.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				RUBERTELLI Cinzia			Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCARDI Pierluigi	Si		
BASSI Claudio	Si			SCARPINO Salvatore			
BELLENTANI Cesare			Si	SORAGNI Paola	Si		
BERTUCCI Gianni	Si			VACCARI Norberto	Si		
CACCAVO Nicolas	Si			VERGALLI Christian	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca			
CANTAMESSI Ivan	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario							
FRANCESCHINI Federica	Si			----- Assessori -----			Presenti
GUATTERI Alessandra	Si			SASSI Matteo			No
INCERTI Silvia	Si			CURIONI Raffaella			Si
LUSENTI Lucia	Si			FORACCHIA Serena			No
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia			Si
MARCHI Daniele	Si			MONTANARI Valeria			Si
MONTANARI Federico	Si			NOTARI Francesco			No
MORELLI Mariachiara	Si			PRATISSOLI Alex			Si
PAGLIANI Giuseppe				TUTINO Mirko			No
PAVARINI Roberta	Si						
RIVETTI Teresa	Si						

Consiglieri **Presenti:** 28
Favorevoli: 26
Contrari: 0
Astenuti: 2

Assessori presenti: 4

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Vice Segretario Generale: **MONTAGNANI Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- la nuova strumentazione per il governo del territorio comunale introdotta dalla Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” è costituita dal Piano Strutturale Comunale (PSC), dal Piano Operativo Comunale (POC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); il Comune di Reggio Emilia ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 06/04/2011, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e la Classificazione Acustica entrati in vigore il 25/05/2011, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 77;
- il RUE è stato oggetto di due varianti normative, l’una approvata con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9602/51 del 25/03/2013, per correzione di errori materiali, adeguamenti a norme sovraordinate e specificazioni al disposto regolamentare, entrata in vigore il 24/04/2013, a seguito di pubblicazione sul BURER n. 111, e l’altra approvata con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 85 del 04/05/2015, per adeguamenti a norme sovraordinate e per integrazioni finalizzate ad incentivare interventi di rigenerazione urbana nei tessuti consolidati, negli ambiti di riqualificazione e nell’AR19 Mancasale, entrata in vigore il 20/05/2015, a seguito di pubblicazione sul BURER n. 113;
- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014, è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale, entrato in vigore il 23/04/2014 a seguito di pubblicazione sul BURER n. 119 ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 68 del 13/04/2015, è stata approvata la prima variante al POC, entrato in vigore il 06/05/2015 a seguito di pubblicazione sul BURER n. 104;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 21/09/2015 è stata approvata la prima variante normativa specifica al vigente PSC ai sensi degli artt. 32 e 32 bis, nonché la terza variante normativa al vigente RUE ai sensi degli 33 e 34 della L.R. n. 20/2000, finalizzate a disciplinare la programmazione delle previsioni

urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione dell'uso B17 *"attività ludico-ricreative con problematiche di impatto"* .

Premesso inoltre che:

- le linee programmatiche di mandato del Sindaco per gli anni 2014-2019 individuano il suolo come fonte di produzione, rilanciando il ruolo dell'agricoltura come funzionale al corretto mantenimento degli spazi aperti del territorio, bene comune, approvvigionamento alimentare e soprattutto occasione di lavoro;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2019, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2015 unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2015, in sintonia con le linee programmatiche di mandato del Sindaco, individua come indirizzo strategico (3) il "Progetto di territorio: la città sostenibile e di qualità", nel quale sono comprese anche le politiche per la rigenerazione urbana del paesaggio naturale ed agricolo, tra le quali è considerata prioritaria la necessità di cogliere le molteplici esigenze delle imprese agricole, in particolare approntando una normativa locale incentivante;
- il modello agricolo europeo rilancia la competitività del settore sul mercato globale orientandolo ad un ruolo multifunzionale, in grado di determinare anche la ricchezza e la diversità dei paesaggi, dei prodotti alimentari e del patrimonio culturale e naturale;
- il programma regionale di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 prevede misure e azioni tese a indirizzare le strategie di sviluppo rurale verso il potenziamento della redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, la promozione e organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura, l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni e resiliente al clima.

Dato atto che:

- la L.R. n. 20/2000 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" pone tra gli obiettivi della pianificazione nel territorio rurale (art. A-16) *la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale,*

ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;

- il PSC 2011 propone azioni mirate al governo del territorio rurale a partire dal riconoscimento dei suoi caratteri identitari, sia quelli naturali (morfologia, ecologia), sia quelli antropici (le filiere forti delle produzioni agricole tipiche reggiane, il patrimonio edilizio storico, le sedimentazioni culturali);
- il PSC inoltre definisce un quadro di regole a tutela del consumo delle risorse (primo fra tutti il consumo di suolo ad opera di nuove urbanizzazioni) indirizzate alla valorizzazione dei prodotti delle aziende agricole, al miglioramento della produttività e competitività economica, a un modello qualitativo in coerenza con gli obiettivi ambientali e paesaggistici del PSC stesso;
- il PSC riconosce dunque all'agricoltura un ruolo centrale nella competitività del territorio e nel rilancio dell'occupazione, così come pure nella costruzione da un lato di un'efficiente rete ecologica polivalente, e dall'altro di un sistema di paesaggi riconoscibili, ed in linea con la Convenzione europea del Paesaggio;
- il PSC infatti persegue nel territorio rurale, tra gli altri, i seguenti obiettivi : *“la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili, la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole, la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi e dei sistemi caratterizzanti il paesaggio rurale storico, la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica, la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano i diversi Ambiti di paesaggio e del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o testimoniale; la tutela degli Ambiti di paesaggio dagli interventi che ne comportino la frammentazione e perdita di identità, la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici e per la manutenzione ambientale”;*
- il PSC, in applicazione dell'art. A-16, comma 3, della L.R. 20/2000, articola il territorio rurale del Comune in tre tipologie di ambiti rurali :
 - a) Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) ai sensi dell'art. A-18 della L.R. 20/2000;
 - b) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP) ai sensi dell'art. A-19 della L.R. 20/2000;
 - c) Ambiti agricoli periurbani (AAP) ai sensi dell'art. A-20 della L.R. 20/2000);
- negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) il PSC *“persegue la multifunzionalità delle aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali, il presidio*

del territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio rurale, degli habitat e della biodiversità; incentiva gli interventi finalizzati alla multifunzionalità delle aziende al miglioramento della qualità paesaggistica ed ambientale del contesto, anche attraverso opere di mitigazione e per il corretto inserimento nel paesaggio di impianti e manufatti produttivi ...” (art. 3.8, comma 4);

- *negli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva (AVP) il PSC “persegue la tutela e la conservazione dei suoli produttivi evitandone il consumo con destinazioni diverse da quella agricola, la competitività e la sostenibilità ambientale dell’attività agricola attraverso interventi a favore della produttività, della qualità e salubrità dei prodotti, del contenimento degli impatti ambientali e paesaggistici; disciplina la conservazione, il miglioramento e l’adeguamento degli impianti, delle strutture e delle dotazioni aziendali necessarie alla produttività dell’azienda ...” (art. 3.8, comma 5);*
- *negli ambiti agricoli periurbani (AAP) il PSC “persegue lo sviluppo di specifiche azioni progettuali per sostenere il mantenimento delle attività produttive agricole, orientandole ad assumere connotati di spiccata multifunzionalità, a fornire servizi plurimi alla popolazione urbana (quali vendita diretta dei prodotti alimentari, ricettività, ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie, ricreative, ecc.), a contribuire alla realizzazione della rete ecologica provinciale e in generale ad incrementare il valore ecologico del territorio periurbano ai fini della mitigazione degli impatti dell’area urbana; e definisce modalità di effettuazione delle pratiche agricole ai fini della minimizzazione delle interferenze con gli altri usi ivi presenti o previsti ...” (art. 3.8, comma 6);*

Dato atto inoltre che:

- *il RUE, secondo quanto previsto dall’art. 4.7 delle NA del PSC, comma 2, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze, definendone le condizioni di compatibilità, disciplina gli interventi di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, definendone i relativi parametri edilizi ed ambientali, nonché gli interventi ordinari di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di mitigazione ambientale;*
- *in particolare, il RUE:*

- disciplina nell'elaborato R4 le categorie di tutela degli edifici di pregio storico-tipologico e storico-testimoniale, individuati dal PSC, consentendo *interventi di recupero edilizio e di riuso, in primo luogo per le esigenze delle attività agricole, degli imprenditori agricoli, dei servizi all'agricoltura e delle attività agrituristiche, ma anche per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, fra le quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, turistiche, ricettive, purché siano compatibili con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e con il livello di infrastrutturazione del territorio rurale e non comportino limitazioni all'ordinario esercizio delle attività agricole circostanti;*
- *per gli edifici aziendali funzionali alle attività definisce una soglia di edificabilità per ettaro, una soglia di edificabilità complessiva per unità aziendale e una dimensione aziendale minima nel rispetto delle quali gli interventi edilizi di potenziamento di centri aziendali preesistenti si attuano con semplice titolo abilitativi diretto. L'edificabilità complessiva per unità aziendale va stabilita in termini più contenuti per gli ambiti periurbani e per quelli di rilievo paesaggistico rispetto agli ambiti ad alta vocazione produttiva;*

Precisato che:

- per meglio chiarire le modalità d'intervento previste per gli edifici tutelati e gli edifici non tutelati, posti al di fuori del territorio urbanizzato e dunque non contraddistinti dalle modalità attuative proprie di un territorio consolidato, si ritiene necessario rivedere all'interno del capo 4.6 – TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI, gli articoli relativi agli interventi su edifici esistenti, per consentire il recupero, con particolare riferimento al rispetto della normativa antisismica ed energetica, degli edifici di valore tipologico-testimoniale, rivedendo l'assegnazione delle categorie di tutela individuate dal RUE nell'elaborato R4;
- in particolare, si è ritenuto di prendere atto e di specificare la definizione della categoria di intervento di tipo conservativo, riferita alla ristrutturazione edilizia (RE) contenuta nell'allegato alla L.R.15/2013 (art. 9 comma 1) come modificata a seguito delle innovazioni al D.P.R.380/2001 apportate dai cd. Decreti legge “del fare” e “Sblocca Italia” n.69/2013 e n.133/2014;

- in particolare il D.L. 98/2013 ha soppresso, nell'ambito dell'art.3 del TU dell'edilizia 380/01, il vincolo della sagoma mantenendolo solo per gli immobili vincolati e con il rispetto della volumetria esistente prevedendo che siano configurati come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino degli edifici o di parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché ne sia possibile accertare la precedente consistenza;
- stante il nuovo disposto normativo si è ritenuto necessario declinare normativamente il rispetto della sagoma planivolumetrica e del sedime all'interno della categoria di tutela 3, nonché negli interventi di RE e dunque rientranti per definizione all'interno della categoria conservativa e non di quella di nuova costruzione proponendo una specificazione quantitativa del rispetto del sedime e della sagoma esistente del 20% per gli edifici non tutelati;

Considerato che:

- gli strumenti di programmazione e governo della città devono sviluppare indirizzi e politiche sull'utilizzo del terreno non edificato, mettendo al centro dell'azione l'azienda agricola, i terreni coltivati e la sovranità alimentare;
- sono necessarie azioni finalizzate a rendere compatibile la produzione primaria con la domanda di qualità paesaggistico-ambientale, incentivando l'agricoltura di prossimità, puntando sulla multifunzionalità, la differenziazione del reddito attraverso funzioni complementari a quella agricola: attività di accoglienza, vendita e trasformazione di prodotti locali e di qualità, servizi di manutenzione del territorio, costruzione e valorizzazione del paesaggio, offerta di servizi alla comunità attraverso l'agricoltura sociale;
- si è ravvisata la necessità di dar vita ad un percorso condiviso con le associazioni di categoria finalizzato alla definizione e realizzazione di azioni concrete in grado di rispondere con tempestività alle diverse esigenze delle imprese agricole, esigenze spesso mutevoli nel tempo in relazione all'evolvere degli assetti produttivi e delle tipologie di colture; evoluzione che, anche se improntata sulle due produzioni principali che presentano la maggiore tenuta competitiva (zootecnia da latte e viticoltura), presenta aspetti innovativi e mutevoli in relazione alle dinamiche di mercato, da cogliere come occasione per valorizzare ulteriormente i prodotti tipici

locali, le nuove forme di coltura, e le filiere corte di produzione-trasformazione-vendita diretta;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 75 del 22/06/2015 ha pertanto approvato un Protocollo di intesa, stipulato in data 3 luglio 2015, con la Regione, Associazioni di categoria e Ordini professionali, enti ed istituti di formazione e ricerca, Consorzio di Bonifica e Slow Food all'interno del quale il Comune di Reggio Emilia si è impegnato a presentare una variante al RUE per semplificare la normativa ed agevolare e sostenere il lavoro agricolo e i progetti di agricoltura periurbana anche in considerazione che una delle azioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è dedicata alle aree periurbane, nonché procedere all'individuazione di misure specifiche finalizzate al mantenimento dell'impresa agricola in tali zone territoriali per uno sviluppo dinamico dell'agricoltura ed evitare un processo di inurbamento e consumo di suolo non edificato;
- l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale che ha avviato anche il procedimento per l'adozione di variante al PSC e al RUE per la riclassificazione urbanistica di aree ricomprese in ambiti urbanizzabili del PSC vigente o per le quali il RUE prospetta interventi di trasformazione, è dunque quello di garantire un riallineamento delle previsioni di espansione del PSC alle strategie di riqualificazione della città fondate sul recupero del patrimonio edilizio esistente e sulla tutela e valorizzazione del territorio rurale;

Tenuto conto che:

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana ha dunque elaborato la presente proposta di variante al vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio relativamente al territorio rurale, con lo scopo di mettere in campo politiche che garantiscano lo sviluppo delle aziende agricole e che incentivino il lavoro in zona agricola, predisponendo adeguate azioni che, al contempo, salvaguardino il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio in cui queste aziende operano, come meglio descritto dalla relazione illustrativa di variante, allegata alla presente deliberazione sotto la lett. A) e rassegnata con atto PG.n.56545/2015;

- la proposta di variante si configura pertanto come revisione complessiva del capo 4.7 delle Norme di Attuazione del RUE "Territorio rurale – Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività agricole e zootecniche";
- la proposta di variante introduce inoltre, modifiche agli artt. 4.6.3 e 4.6.4 del Capo 4.6 specificando le modalità di intervento consentite all'interno della categoria di tutela 3, relativamente a sagoma e sedime per edifici tutelati ed edifici non tutelati;
- la proposta di variante infine, modifica l'elaborato tecnico del RUE denominato R4 *"Città Storica: disciplina particolareggiata, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-tipologico (quadro di unione e 38 fascicoli)"*, limitatamente alle categorie di tutela di alcuni edifici di interesse storico-tipologico e testimoniale;

Dato atto che:

- il vigente RUE ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis, delle L.R. 20/2000 e s.m.i, presenta anche la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili di parti del territorio urbanizzato;
- l'art. 33, comma 4 bis, della medesima legge prevede per la suddetta fattispecie che si applichi per l'approvazione del RUE e sue varianti, il procedimento previsto dal successivo art. 34;
- la presente variante normativa deve essere pertanto sottoposta a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili;
- in particolare dunque, per la presente proposta di variante al RUE è stata elaborata dal servizio Rigenerazione e Qualità Urbana la ValSAT-VAS preventiva e sintesi non tecnica, per la quale troveranno applicazione tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000, in merito alla valutazione di assoggettabilità a VAS della presente proposta di variante normativa al RUE;
- che la proposta di variante normativa al vigente RUE elaborata dal competente Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana e rassegnata con atto PG.n. 56545/2015, illustrata nella apposita Relazione di variante , propone la modifica ai seguenti elaborati:

Elaborato R1 Norme d'attuazione;

Elaborato R4 Città Storica: "disciplina particolareggiata, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-tipologico (quadro di unione e 38 fascicoli)";

ValSAT -Via e sintesi non tecnica;

e rappresentando le modifiche ai sopraccitati elaborati R1 ed R4 nel seguente modo:

- per quanto attiene l'elaborato R1:
 - *elaborato approvato e a fronte l'elaborato variato (estratto)*
- per quanto attiene l'elaborato R4:
 - *elaborato approvato e a fronte elaborato variato (estratto)*

Considerato infine che:

- i sopra citati elaborati costitutivi della suddetta variante sono stati illustrati alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 25/11/2015 che ha espresso parere favorevole (verb.n.18);
- le proposte di variante di cui si tratta è stata altresì illustrata ai componenti della Commissione Consiliare “*Assetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, ambiente*” nella seduta del 04/12/2015;
- a seguito dei suddetti approfondimenti gli uffici hanno ulteriormente perfezionato la proposta di variante al RUE per rendere operativi gli indirizzi forniti dagli organi istituzionali;
- la presente deliberazione non è soggetta a parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, essendo coerente con la vigente programmazione economico - finanziaria dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene procedere all'adozione ai sensi degli artt. 33-34 della L.R. 20/2000 della variante normativa al RUE riguardante le Norme di Attuazione limitatamente al capo 4.7 – territorio rurale e agli articoli 4.6.3 e 4.6.4 del Capo 4.6, nonché all'elaborato tecnico R4 “Città Storica: disciplina particolareggiata per gli interventi sugli edifici di interesse storico-tipologico (quadro di unione e 38 fascicoli)”, nei testi predisposti dal Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, come da sua rassegna in atti al n. 56545/2015 di P.G.;

Visti:

- la legge regionale 24 marzo 2000 n° 20 “*Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio*” e s.m.e i. ed in particolare gli articoli 33 e 34;
- la circolare illustrativa della Regione Emilia Romagna prot. n. PG/2010/23900 del 01/09/2010;
- la legge regionale n.15 del 28/09/2013 “*Semplificazione della disciplina edilizia*” e s.m.;
- il D.L.133/2014 come convertito in legge in data 05/11/2014;
- l'art.19 del vigente Statuto comunale;
- l’art.42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l’esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi degli artt. 33 e 34 della legge Regionale n.20/2000, la variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio riguardante il territorio rurale , come meglio precisato in premessa e descritto nella “Relazione illustrativa”, allegata in pdf con firma digitale alla presente sotto la lettera A), variante costituita dai seguenti elaborati, rassegnati dal Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana con atto PG. 56545/2015, allegati anch'essi in pdf con firma digitale alla presente sotto le lettere B), C), dando atto che per quanto attiene le modifiche sono rappresentate come descritto in narrativa:

Allegato B):

- R1_Norme di attuazione
- R4 Città Storica: disciplina particolareggiata per gli interventi sugli edifici di interesse storico-tipologico (quadro di unione e 38 fascicoli)

Allegato C):

- ValSAT- VAS e sintesi non tecnica

2. di dare atto che le modifiche proposte con la presente deliberazione al RUE vigente, attengono solo la parte elencata e descritta al precedente punto 1) del dispositivo e che pertanto restano invariati tutti gli altri elaborati del RUE vigenti e/o adottati e non oggetto della presente variante normativa;
3. di dare atto altresì che con l'adozione del presente provvedimento entra in vigore il regime di salvaguardia previsto e disciplinato dall'art. 12 della L.R. n. 20/2000;
4. di dare atto che la variante adottata verrà depositata e pubblicata seguendo le procedure di cui agli articoli 32 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.5 comma 6 della medesima legge regionale e per acquisire i pareri previsti dalla legislazione vigente;
5. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare dall'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito Internet dedicato degli elaborati della presente variante al RUE come adottata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTAGNANI Roberto